Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedì 31 ottobre — Numero 256

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno » 45; » 26; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale) » 90; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 46, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 8 settembre 1921, n. 1413, *che proroga il termine fissato per la creazione di una zona aperta nel comune di Napoli.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1906, col quale riservata la decisione su di alcuni reclami, furono approvati i progetti a firma degli ingegneri Martinez, Porra e Ippolito per la creazione di una zona aperta nel comune di Napoli, assegnandosi il termine di cinque anni per le espropriazioni e i lavori;

Visto il Nostro decreto 7 marzo 1907, col quale ad eliminazione di detta riserva i progetti furono approvati anche nelle parti che avevano dato luogo a reclami;

Visti l'altro Nostro decreto 31 luglio 1911 e il decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, mediante i quali l'accennato termine fu prorogato di dieci anni;

Vista l'istanza 8 giugno 1921, con la quale si chiede una nuova proroga di cinque anni;

Considerato che le opere non poterono essere ultimate a causa delle difficoltà create dalla guerra;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 8 luglio 1904, n. 351;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato di cinque anni il termine assegnato con i citati decreti per la creazione di una zona aperta nel comune di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* ROSSI.

Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1416, *che autorizza la emissione di nuovi tipi di cartoline postali.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'articolo 137 del regolamento per l'esecuzione del testo predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 44 del 25 gennaio 1921, che eleva da 15 a 25 centesimi e da 30 a 50 centesimi la tassa delle cartoline postali semplici e doppie in uso nei rapporti interni;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla emissione di due nuovi tipi di cartoline corrispondenti alle nuove tasse anzidette;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di cartolina postale semplice da centesimi 25 e di un nuovo tipo di cartolina postale doppia da centesimi 50 da servire nei rapporti interni per le comunicazioni scambiate fuori dell'ambito del Distretto postale, in sostituzione dei tipi attuali da centesimi 15 e 30.

Art. 2.

Le nuove cartoline postali semplici da centesimi 25 sono stampate con inchiostro violetto magenta su cartoncino bianco. Esse misurano millimetri 90 di altezza e 140 di larghezza.

Sulla parte anteriore destra della cartolina, rispetto al riguardante, è impresso il francobollo da centesimi 25 portante l'Effigie Reale di Vittorio Emanuele III, vista di profilo, rivolta a sinistra. Lungo il lato orizzontale superiore della cartolina è stampata la leggenda su una sola linea « Cartolina postale italiana ». Sottostante a detta leggenda trovasi lo stemma ufficiale del Regno e nella metà a destra quattro linee tracciate per la scritturazione dell'indirizzo del destinatario della corrispondenza.

Art. 3.

Le nuove cartoline postali doppie da centesimi cinquanta sono stampate con inchiostro violetto magenta, su cartoncino color verde.

Esse misurano aperte millimetri 180 in altezza e 140 in larghezza. Si compongono di due parti uguali, nella parte anteriore è impresso a destra del riguardante il francobollo da centesimi 25 portante l'Effigie Reale di Vittorio Emanuele III rivolta a sinistra, vista di profilo.

Lungo il lato orizzontale superiore è stampata la leggenda su una sola linea « Cartolina postale con risposta pagata ». Sottostante alla detta leggenda trovasi lo stemma ufficiale del Regno e nella metà a destra quattro linee tracciate per la scritturazione dell'indirizzo del destinatario della corrispondenza.

Nella parte destinata alla risposta è impresso il francobollo da centesimi 25 portante la Effigie Reale di Vittorio Emanuele III rivolta a sinistra, vista di profilo. Lungo il lato orizzontale superiore è stampata la leggenda su una sola linea « Cartolina postale - risposta ». Sottostante alla detta leggenda trovasi lo stemma ufficiale del Regno e nella metà a destra quattro linee tracciate per la scritturazione dell'indirizzo del destinatario della corrispondenza.

Art. 4.

Le attuali cartoline postali semplici da centesimi 15 e quelle doppie da centesimi 30 restano in uso per le comunicazioni scambiate nell'ambito del distretto postale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1921.

VITTORIO EMANELE.

GIUFFRIDA — DE NAVA

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1420. Regio decreto 29 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la colonia Marina d'Aspra « Cirincione » di Bagheria, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1421. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera « Pro orfani malattie infettive » di Catanzaro viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1422. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Cerino Zegna » di Flecchia viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.